



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA n. 114/14/CIR**

**DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA  
PROJECT / FASTWEB S.P.A. (GU14 n. 87/12)**

## **L'AUTORITÀ**

NELLA sua riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 28 novembre 2014;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 532/14/CONS;

VISTA la delibera n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante “*Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 597/11/CONS, di seguito “*Regolamento*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”;

VISTA l’istanza della società Project;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

### **1. La posizione dell'istante**

La soc. Project, intestataria delle utenze telefoniche n. 0445 366xxx, 0445 367xxx, ha rappresentato che in data 1 marzo 2011, ha chiesto il trasloco delle linee telefoniche con decorrenza a far data dal 6 aprile 2011 avvenuto soltanto in data 17 maggio 2011.

In base a tali premesse l'utente ha richiesto di condannare la società Fastweb S.p.A. al risarcimento dei danni subiti, da liquidarsi in via equitativa.

### **2. La posizione dell'operatore**

La società Fastweb S.p.A., in sede di udienza, contestando genericamente quanto asserito dalla parte istante si è limitata a sottoporre alla controparte una proposta transattiva consistente nel riconoscimento di un indennizzo e lo storno delle fatture.

### **3. Motivi della decisione**

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dalla parte possono essere accolte nei limiti di seguito specificati.

In via preliminare, la domanda di risarcimento del danno formulata dall'istante non può essere accolta, in quanto tale materia non rientra tra le competenze dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, bensì nella competenza esclusiva del giudice ordinario.

In relazione al ritardo nel trasloco delle linee telefoniche, può ritenersi che, in assenza di prova circa il corretto adempimento delle proprie obbligazioni, la Società Fastweb S.p.A. (che si è limitata a contestare genericamente le dichiarazioni dell'istante, senza addurre alcuna giustificazione in ordine al predetto ritardo) sia responsabile del disservizio subito dall'istante.

Pertanto, la Società è tenuta a liquidare un equo e congruo indennizzo, tenuto conto dei parametri stabiliti dal Regolamento adottato con delibera n. 73/11/CONS all'articolo 3, comma 1, in combinato disposto con l'articolo 12, comma 2, con particolare riguardo alla tipologia del contratto (*business*) e al numero di utenze interessate dalla sospensione (due);

CONSIDERATO, per quanto sopra esposto, che la responsabilità per il disservizio occorso all'istante è imputabile alla società Fastweb S.p.A. con riferimento al numero di 41 giorni di ritardo nel trasloco delle utenze telefoniche, intercorrenti dal 6 aprile 2011 al 17 maggio 2011;

RITENUTO, per quanto concerne le spese di procedura, che sia equo liquidare in favore della parte istante, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del Regolamento, l'importo di euro 50,00;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento*;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

### **DELIBERA**

#### **Articolo 1**

1. L'Autorità accoglie parzialmente l'istanza della Società Project nei confronti della società Fastweb S.p.A. per le motivazioni di cui in premessa.

2. La società Fastweb S.p.A. è tenuta a pagare in favore dell'istante, oltre alla somma di euro 50,00 (cinquanta/00) per le spese di procedura, i seguenti importi, maggiorati degli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza:

i. euro 1.230,00 (milleduecentotrenta/00) a titolo di indennizzo per il ritardo nel trasloco delle due utenze (euro 15 per 41 giorni compressivi di interruzione del servizio);

3. La società Fastweb S.p.A. è tenuta, altresì, a comunicare a questa Autorità l'avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

4. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

5. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 28 novembre 2014

IL COMMISSARIO RELATORE  
Antonio Nicita

IL PRESIDENTE  
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Francesco Sclafani